

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BARI SEZ.STACCATA DI LECCE

SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

D'ANDREA	LUIGI	Presidente
PERRONE	RAFFAELLA	Relatore
GABRIELI	GASPARE	Giudice

ha emesso la seguente

ORDINANZA SEF, NIT. VIL

- sull'Istanza Sospensione art.373 c.p.c.
 depositata il 15/02/2016, ricevuta S 2377/2016
 iscritta nel R.G.Appelli n. 731/2016
- avverso la pronuncia n. 1742/2015 Sez:22 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di BARI contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BRINDISI

proposto dall'appellante:

ARDONE ENRICO VIA DI VITTORIO 51/A 72019 SAN VITO DEI NORMANNI BR

difeso da:

VILLANI AVV. MAURIZIO VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVH01A201267/2015 IRPEF-ADD.REG. 2006 AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVH01A201267/2015 IRPEF-ADD.COM. 2006 AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVH01A201267/2015 IRPEF-ALTRO 2006

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 731/2016

UDIENZA DEL

11/04/2016 ore 09:30

344 5016

PRONUNCIATA IL:

11.0h.2016

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

19.0h.2016

II Segretario
IL SEGRETARIO
Roberto Taurino

· Dom



LA COMMISSIONE

	LA COMMISSIONE	
	Letti gli atti, udite le parti alla fissata odierna udienza camerale e sciogliendo	
	la riserva formulata in esito;	
	rilevato in fatto che, con istanza depositata in data 15.2.2016, il sig. Ardone	
	Enrico, dopo aver proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di	-
	questa Commissione Tributaria Regionale n. 1742/22/15 depositata il	
	27.7.2015, ha chiesto, in via principale, la sospensione dell'esecuzione	
	dell'avviso di accertamento nº TVH01A201267/2012, emesso dall'Agenzia	
	delle Entrate di Brindisi, all'origine della vertenza, e, in via subordinata, la	
	sospensione dell'esecutività della indicata sentenza di secondo grado, come	
	consentito dal comma 1 dell'art. 62 bis del D.Lgs. n° 546 del 1992, introdotto	9
	dall'art. 9 del D.Lgs. n° 156 del 2015, prospettando di poter subire, per	
	effetto dei menzionati provvedimenti, un danno grave ed irreparabile,	/
	particolarmente in conseguenza dell'avviso di accertamento, avendo ricevuto	
	la cartella di pagamento n° 02420150003726941000 di complessive €	
	232.427,99, quale importo dovuto a seguito della sentenza di primo grado;	A)
	verificata la sussistenza della condizione di ammissibilità prevista dal comma	
	6 dell'art. 62 bis sopra citato;	
	ritenuto che, dovendo tenersi in considerazione il solo richiesto presupposto	
	della gravità ed irreparabilità del danno che potrebbe derivare	(V)
	dall'esecuzione, per la valutazione della sua sussistenza non si deve porre	
	mente alla fondatezza o meno dell'impugnazione, giudizio riservato alla	
-1143	Suprema Corte;	
	rilevato, allora, che, pur ad una necessariamente rigorosa valutazione, alla	
	luce delle prove documentali offerte, nel caso in esame ricorre certamente il	
	Pagina 1 di 3	
	aguis i di o	

suddetto presupposto, in considerazione delle seguenti circostanze di fatto:	
a) il contribuente è socio unico della società "Euroautohaus f.lli Ardone s.r.l."	
e percepisce un compenso mensile di circa € 1.500,00;	
b) risulta proprietario di un locale commerciale di circa 60 mq., concesso	
però in comodato gratuito alla società "Euroautohaus f.lli Ardone s.r.l.", e di	
aream cerem;	
c) in virtù di decreto di omologa di separazione consensuale del 12.10.2015,	
e tenuto a corrispondere mensilmente alla moglie separata completa	
moot, of per il mantenimento dei figli oltre che della stessa moglio	
300,00 quale canone mensile di locazione della casa coniugale assegnata alla	
account mogne;	13
d) per effetto dell'accoglimento della sua istanza di rateizzazione	47
importo della cartella di pagamento sopra indicata, egli sarobba	- XP
rate mensili dell'importo di circa € 2.200.00 :	Pa
obbligazione che si troverebbe nell'impossibilità di adempiere per quant	Ag.
esposto nei punti precedenti.	13/1
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene opportuno, allo stato,	de de
dell'avviso di accertamento n°	Monale do
1 vH01A201267/2012, all'origine del giudizio tributario degiso, de la	ST CONTRACTOR
rem sentenza di questa Commissione Tributaria Regionale nº 1742/22/15	01035
depositata 11 27.7.2015.	
Considerata la natura meramente incidentale della presente procedura, spetta	
ouprema Corte liquidare le spese di questo procedimento ancie	
quelle del giudizio di legittimità, in base alla valutazione complessiva dell'esito della lite.	
Pagina 2 di 3	

4			
	P.Q.M.		
	La Commissione dispone la sospensione	dell'esecuzione dell'atto in	1
	contestazione.		
	Così deciso in Lecce, il 11.4.2016		
	Il Relatore	Il Presidente	
	(avv. Raffaella Perrone)	(dott. Luigi D'Andrea)	
	Reffeell Enous	My	
	peglonale		
)	
Today Company	Course	/	
-			
4			
15.0			
and -			
Š			